

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CAGNASSO, GIRAUDO, ZACCARI, TORELLI, ROTTA, BUSSI**  
e **MASSOBRIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1966

Modifiche alla tabella A, nn. 7 e 8, della legge 26 novembre 1955, n. 1109,  
per quanto concerne il gioco del « pallone elastico »

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Oggetto del presente disegno di legge è un lieve ritocco alle disposizioni vigenti in materia di diritti erariali per i pubblici spettacoli, più esattamente un ritocco degli oneri che dette disposizioni comportano a carico della Società e degli Sferisteri che praticano l'attività del « Pallone elastico ».

Si tratta di uno sport di antichissima origine, un tempo largamente praticato in Italia (il gioco del « pallone » cantato già da Leopardi e da De Amicis) ma ora ridotto a dimensioni regionali, entro le quali pure conosce oggi una attività tale da richiamare parecchie migliaia di appassionati: un gioco tuttavia di forte contenuto agonistico, che può essere considerato comunque acquisito al patrimonio sportivo nazionale. Nell'intento di recare un contributo alla difesa e alla salvaguardia di questo sport, formuliamo il presente disegno di legge per rimuovere alcune difficoltà di natura organizzativa e finanziaria, senza recar danno all'erario. La nostra proposta è il frutto di un onesto dibattito svoltosi nell'ambito della Federazione italiana pallone elastico (FIPE) la quale svolge la propria attività

nell'ambito dell'ENAL (Ente nazionale assistenza lavoratori).

2. — La legge 23 novembre 1955, n. 1109, « Provvedimenti in materia di diritti erariali per pubblici spettacoli » dà infatti luogo, per gli oneri che comporta a carico delle gestioni degli Sferisteri, ove si svolgono le competizioni « pallonistiche » a notevoli inconvenienti.

La legge predetta, fra l'altro, sancisce che, sull'introito lordo totale degli spettacoli sportivi nonchè sull'importo lordo delle scommesse al totalizzatore e « al libro », grava il diritto erariale nella misura che segue:

Tabella A n. 7 (spettacoli sportivi di ogni genere — escluse le corse dei cavalli — nei quali si tengano scommesse)... 36 per cento.

Tabella A n. 8 (scommesse al totalizzatore o al libro e di qualunque altro genere, in occasione di giochi di palla o pallone)... 6 per cento.

Tale legge, come l'esperienza ha dimostrato, ha riflessi negativi sullo sviluppo dell'attività agonistica e sportiva restringendo le possibilità finanziarie dei sodalizi

interessati, in quanto gravati da un tributo insostenibile.

Si deve infatti rilevare che, come si « è detto, a differenza di molti altri sport; il gioco del « pallone elastico » è uno dei più poveri patrimonialmente, non avendo quella struttura e quella organizzazione commerciale che sono proprie degli sport di massa. Esso ha una diffusione limitata al Piemonte e alla Liguria, ha caratteristiche eminentemente popolesche, viene praticato più nei centri rurali che non nei grandi agglomerati urbani senza contare che la « Stagione pallonistica » è limitata al periodo che corre tra la primavera inoltrata e l'autunno, subordinata com'è, per la natura stessa del gioco, a condizioni di tempo propizio.

Il pubblico che accede alle competizioni pallonistiche, pur raggiungendo entità numeriche abbastanza significative, non si può considerare cospicuo. Di conseguenza gli introiti dei campi di gioco sono sempre assai limitati, e in molti sferisteri si rivelano insufficienti a coprire le spese organizzative.

Si può quindi fondatamente affermare che l'equiparazione, ai fini legislativi, dell'attività pallonistica ad altre attività sportive ben più vaste e redditizie (si considerino ad esempio le palestre chiuse, ove è in funzione il totalizzatore che introita una percentuale sei volte superiore e cioè il 33 per cento rispetto al 5 per cento in atto presso gli sferisteri) non appare opportuna né giustificabile per le sopra esposte e sostanziali differenze economiche, ambientali e strutturali.

Appare dunque evidente il favoritismo della legge a beneficio degli ippodromi che, pur avendo in atto un totalizzatore che determina l'introito del 33 per cento a favore delle gestioni, versano all'erario una aliquota del 16 per cento per diritti erariali sul biglietto d'ingresso, mentre per il pallone elastico la stessa aliquota è elevata al 36 per cento quando vengono effettuate le scommesse, con una tangente del solo 5 per cento, secondo quanto previsto dalla tabella A n. 7 della legge citata.

3. — Per quanto concerne le scommesse al « Pallone elastico », è opportuno precisare il particolare congegno delle stesse,

nel senso che lo scommettitore abbisogna, per dar corso alla scommessa, di un altro scommettitore parteggiante per la squadra avversaria; la funzione della gestione dello sferisterio viene così ridotta a quella di una semplice depositaria e garante della scommessa esposta; ad essa, per tale servizio, spetta il 5 per cento. Un'altra considerazione non trascurabile è quella relativa al fatto che non poche partite denunciano squilibri tecnici per la diversità dei valori in campo. Il che determina una forte contrazione sulle scommesse sino a ridurle ad entità irrisorie, indipendentemente dalla maggiore o minore affluenza del pubblico agonistico.

Appare perciò evidente la diversa caratteristica che distingue il gioco delle scommesse al pallone elastico da quello effettuato con il totalizzatore presso le palestre chiuse o gli ippodromi ove viene sempre costituito un monte premi pari al 67 per cento del ricavato, mentre il rimanente 33 per cento viene ripartito in due aliquote: il 27 per cento alle gestioni e il 6 per cento all'erario. È ovvio quindi che gli sferisteri affiliati alla Federazione italiana « Pallone elastico » non possano versare all'erario il 6 per cento sull'ammontare delle scommesse quando l'intero ricavato è costituito dal 5 per cento.

Va da ultimo precisato che le scommesse al pallone elastico non sono determinanti per lo svolgimento dell'attività agonistica e sportiva ma ne costituiscono un aspetto folcloristico legato a forti tradizioni che risalgono nel tempo e senza le quali il gioco stesso perderebbe parte della sua vivacità e cadrebbe nella monotonia.

Fino al 1964 le scommesse si sono regolarmente effettuate sui vari campi in quanto i diritti erariali venivano estinti con versamento forfettario giornaliero che permetteva alle varie gestioni di poterle mantenere in atto. Ma nel 1965 la SIAE, applicando il disposto della tabella A n. 7 della legge n. 1109, ha di fatto costretto gli sferisteri a sospendere, di concerto con la Federazione, l'effettuazione delle scommesse, non potendosi ovviamente sostenere un onere (6 per cento) erariale superiore al ricavato (5 per cento).

Tale decisione ha indubbiamente provocato danni finanziari alle Società, alla Federazione e all'erario, se si considera che le scommesse sono continuate pubblicamente tra gli scommettitori determinando quindi un notevole danno morale per la loro incontrollabilità.

4. — Onorevoli colleghi, per le considerazioni sopra esposte ci proponiamo di richiedere le opportune modifiche alla tabella A nn. 7 e 8 della legge n. 1109, del 26 novembre 1955, nel senso di ottenere la ridu-

zione sui diritti erariali dei biglietti di ingresso dal 36 per cento al 18 per cento, mentre per il gioco delle scommesse proponiamo la fissazione dell'1 per cento, base proporzionale a quella riguardante il totalizzatore (33 per cento). Il totalizzatore infatti incassa il 33 per cento e versa all'erario il 6 per cento, mentre le scommesse al libro verrebbero ad introitare il 5 per cento e a pagare l'1 per cento. In questo modo verrebbe meglio interpretata la vigente legislazione che prevede la tassazione degli imponibili e non degli utili.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

A parziale modifica di quanto disposto nel n. 7 della tabella A allegata alla legge 26 novembre 1965, n. 1109, i diritti erariali sui biglietti di ingresso alle gare di « Pallone elastico », nelle quali si tengono scommesse è stabilito nella misura del 18 per cento.

### Art. 2.

A parziale modifica di quanto disposto nel n. 8 della tabella A allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, l'importo lordo delle scommesse comunque effettuate in occasione di gare di « Pallone elastico » è assoggettato a diritto erariale nella misura dell'1 per cento.